

tratto da:

SILVIA GASPARINI, *Appunti minimi di storia del diritto*, 3, *Documenti e testi*, Padova: Imprimerie, 2000

Modelli negoziali mercantili

I documenti di seguito trascritti e tradotti rappresentano una preziosa fonte di informazioni sulle pratiche mercantili medievali veneziane, sugli interessi economici in gioco e sulle modalità tecnico-giuridiche negozialmente elaborate per il loro perseguimento. Tra i principali elementi di interesse, si osservi che la terminologia adottata si mostra in buona parte estranea o marginale rispetto alla cultura giuridica romanistica; i negozi giuridici appaiono modellati più dalle esigenze immediate dei traffici che da schemi teorici precostituiti. Si notino inoltre la minuzia nel prevenire possibili dubbi interpretativi tramite l'adozione di un linguaggio talvolta ridondante, la predisposizione di modalità alternative di esecuzione delle prestazioni per il caso in cui sopravvengano eventi imprevisti e l'introduzione di clausole penali o compromissorie onde minimizzare il ricorso a forme giudiziali di soluzione di eventuali controversie. I tassi di interesse e le penali per l'inadempimento appaiono in genere assai gravosi, in concomitanza del resto con l'alto rischio delle operazioni di finanziamento.

Nolo di ancora, ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *San Zaccaria*, busta 34 pergg. (Testo latino edito in *Tipologie di documenti commerciali veneziani. Nolo, mutuo, prestito a cambio marittimo, colleganza. Atlante diplomatico*, a cura di Giustiniana Migliardi O' Riordan con la collaborazione di Alessandra Schiavon, Venezia 1988, pagg. 18-21)

In nomine domini Dei et salvatoris nostri Ihesu Christi. Anno ab incarnatione eiusdem Redemptoris nostri millesimo centesimo octavo decimo, mense februarii, indicione duodecima, in Bari. Manifesti sumus nos Iohannes Mauroceno de duabus partibus et ego Vivianus da Molino de media sorte et ego Matheus Mastroscoli de alia media sorte cum nostris heredibus quia recepimus de te Petrus Caraciacanape de Torcello modo habitator in Rivoalto et tuis heredibus tres partes de anchora ad nabulum in taxegio de Damnniates in nave ubi nauclerus vadit Vitalis Navigaioso, pesante ipsa anchora libras ducentas septuaginta, et ipse Vitalis Navigaioso habet duas partes in ipsa anchora. Umde nabulum nos suprascripti tibi vel tuo misso revertentes nos de Damnniates in Constantinopolim dare debemus ad rationem quantum vobis evenerit de bizanciis duos perperos [bonos] et si, quod absit, a mare vel gente ipsa anchora perdita fuerit et fuerit clarefactum, tunc alias tres partes de ancora tantum pesantem quantum ipsa fuit, dare et restituere promittimus cum dato suo nabulo in eodem Constantinopoli. Quod si, cum reversi fuerimus de ipso taxegio et predictam tuam anchoram tibi vel tuo misso non reddiderimus cum deliberato suo nabulo ut supra legitur, tunc omnia in duplo caput et prode cum nostris heredibus tibi et tuis heredibus dare et reddere promittimus de terris et casis nostris vel de omnibus que habere visi fuerimus in hoc seculo. Signum manus suprascriptorum Iohannes, Vivianus, Matheus qui hec fieri rogaverunt.

+Ego Vitalis testis.

+Ego Dominicus testis.

+Ego Stephanus testis.

Notitia testium id est.

Vitalis Navigaioso.

Dominicus Entio.

Stephanus Guriano.

Ego Martinus presbiter Sulmulo scripsi, complevi et roboravi.

+Ego Iohannes Barzigessus vidi et legi matrem istius exempli tantum continet in ista quantum in illa testis subscripsi.

+Ego Henricus Steno sicut vidi in matre ita testifica in filia.

+Ego Iohannes Scandolarus sicut vidit in matre ita testificor in filia

+Ego Michael Caraciacanape subdiaconus et notarius hoc exemplum exemplavi percurrente anno Domini millesimo centesimo quadragesimo, mense augusti, indicione tercia, nec ampliavi nec minui, sed prout reperi in matre in filia explevi et roboravi.

+Nel nome del Signore Dio e salvatore nostro Gesù Cristo. Nell'anno dall'incarnazione del nostro Redentore millecentodiciotto, nel mese di febbraio [more veneto, l'anno inizia il primo marzo], indizione dodicesima, a Bari. Dichiariamo noi Giovanni Morosini per due quote e io Viviano da Molin per mezza quota e io Matteo Mastroscoli per un'altra mezza quota con i nostri eredi di aver ricevuto a nolo da te Piero Caraciacanape di Torcello, precedentemente residente a Rialto, e dai tuoi eredi, tre quote di un'ancora per la navigazione di Damietta con la nave sulla quale sarà capitano Vitale Navigaioso, pesante la detta ancora duecentosettanta libbre, e lo stesso Vitale Navigaioso ha due quote della detta ancora. Dal quale nolo [= a corrispettivo del quale nolo] noi soprascritti ritornando da Damietta a Costantinopoli dovremo dare secondo conteggio a te o a un tuo rappresentante quanto vi spetterà di due bisanti perperi buoni e se, che non sia [= speriamo di no], per causa di mare [= a causa di naufragio] o di genti [= a causa di atti di pirateria] la detta ancora sarà andata persa e ciò sia stato accertato, allora promettiamo di dare e restituire nella sopradetta Costantinopoli, insieme al suo nolo stabilito, altre tre quote di un'ancora pesante tanto quanto era quella. Che se [poi], quando saremo ritornati dalla detta navigazione e non avremo restituito a te o a un tuo rappresentante la predetta tua ancora con il suo nolo stabilito, come sopra si legge, allora promettiamo con i nostri eredi di dare e restituire integralmente a te e ai tuoi eredi il doppio del capitale [= del valore dell'ancora] e del profitto [= dell'importo del nolo] [rispondendone] con le nostre terre e case e ogni bene di cui saremo titolari in questo mondo. Firma di mano dei soprascritti Giovanni, Viviano, Matteo che chiesero che fosse redatto questo documento.

+Io Vitale testimone.

+Io Domenico testimone.

+Io Stefano testimone.

Questa è la lista dei testimoni.

Vitale Navigaioso.

Domenico Entio.

Stefano Guriano.

Io Martino prete a Sulmulo ho scritto, completato e certificato.

+Io Giovanni Barzigesso ho visto e letto che l'originale di questa copia contiene tanto in questa quanto in quella e ne firmo la testimonianza.

+Io Enrico Steno quanto ho visto nell'originale lo testifico nella copia.

+Io Giovanni Scandolaro quanto ho visto nell'originale lo testifico nella copia.

+Io Michele Caraciacanape suddiacono e notaio ho redatto questa copia durante l'anno del Signore millecentoquaranta, nel mese di agosto, indizione terza, e non ho aggiunto nè tolto nulla, ma come ho trovato nell'originale ho copiato e certificato.

(omissis)

Nel medioevo le ancore sono manufatti di costo elevatissimo e peraltro di fondamentale importanza per assicurare l'incolumità delle navi e dei carichi che trasportano. Il loro nolo permette dunque di spuntare guadagni elevati, ma poiché l'impegno di capitale per il loro acquisto è assai gravoso, accade spesso che più

persone si associno nell'impresa. In questo caso, tre mercanti intendono caricare le loro merci su una certa nave e si associano nel noleggiare per essa un'ancora dai due soci che ne sono proprietari, uno dei quali è lo stesso capitano della nave.

Vengono espressamente menzionate le caratteristiche dell'ancora, la rotta che la nave andrà a percorrere e la responsabilità tecnica del capitano, in quanto elementi rilevanti nella determinazione dell'oggetto del negozio e del rischio assunto, ciascuno per quanto gli spetta, dai contraenti.

Si noti come si faccia espressa menzione della trasmissibilità per successione dell'obbligazione sia sotto il profilo attivo che sotto quello passivo, nonché del vincolo dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare di ciascuno dei debitori a soddisfare le obbligazioni assunte: caratteristiche entrambe a quel tempo non ancora considerate inerenti quali elementi naturali al negozio giuridico.

Sono inoltre specificati il genere e la qualità della valuta in cui deve avvenire il pagamento, in quanto la moneta non ha in allora corso legale a tasso fisso, e il suo valore dipende non solo dalle condizioni del mercato valutario ma anche dal grado di consumo e quindi dal peso delle monete stesse.

Si prevede infine la facoltà del creditore di incaricare un suo rappresentante perché riceva la somma dovuta, onde evitare che il creditore stesso cada in mora nel caso in cui le esigenze dei suoi propri traffici lo tengano lontano al tempo della scadenza dalla piazza su cui deve avvenire il pagamento.

Colleganza, ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, San Giorgio Maggiore, busta 70, proc. 125 A (*Ibidem*, pagg. 72-73)

In nomine domini Dei et salvatoris nostri Ihesu Christi. Anno Domini millesimo centesimo nonagesimo quinto, mense iulii, inditione terciadecima, Rivoalto. Accepi ego quidem Petrus Teupulo de confinio Sancti Hermachore cum meis heredibus in collegancia de te namque Sparvere relicte Petri da Canale de confinio Sancti Eustadii et tuis heredibus et successoribus libras denariorum venecialium centum et ego posui ibidem adversum te in eadem collegancia alias libras venecialium quinquaginta. Quod totum suprascriptum habere ad presens mecum porto in taxegio de hinc in culfu de Corintho cum navi, de qua parte habeo, in qua nauclerus vadit Marcus Scandolario. Laborare et negociari debeo cum suprascripta collegancia in Stivis et per illis partibus, per tota Catodica et Poliponiso, per terram et per aquam, prout melius potero. De suprascripto taxegio cum suprascripta navi et eadem collegancia in Veneciam redire debeam, vel mittere tua suprascripta collegancia in Veneciam tibi et ad tuum nomen per credente homine, in testimonio bonorum hominum. Et tunc infra dies triginta primitus quam ego vel suprascripta collegancia in Veneciam intravero, debeam per me vel per meum missum dare et deliberare tibi aut tuo misso hic in Rivoalto totum quod de suprascripta collegancia tibi advenerit de capitanea et prode sine omni fraude, capitanea salva. Prode vero quod inde Dominus dederit per veram medietatem tecum dividere et partiri debeam sine omni fraude. Et undecumque aliquid cum suprascripto habere acquisiero, totum in ista collegancia iactare debeam. Et si, quod absit, a mare vel a gente totum suprascriptum habere perditum fuerit, ita quod sit clarefactum, nichil inde pars parti inquirere debeat. Si aliquid inde remanserit sicut dedimus, ita participemur. Hec autem que suprascripta sunt si non observavero, tunc emendare debeam cum meis heredibus tibi et tuis heredibus et successoribus omnia tua suprascripta in duplo de terris et casis meis et de omnibus que habere visus fuero in hoc seculo. Et inde in antea ipsum caput et duplum prode laborent de quinque sex per annum.

+ *Ego Petrus Teupulo manu mea subscripsi.*

+ *Ego Iacobus Georgius testis subscripsi.*

+ *Ego Iacobus de Equilo testis subscripsi.*

S.T. Ego Warientus Calbo presbiter et notarius complevi et roboravi.

+Nel nome del Signore Dio e del salvatore nostro Gesù Cristo. Nell'anno del Signore millocentonovantacinque, nel mese di luglio, indizione tredicesima, a Rialto. Io Piero Tiepolo della contrada di San Marcuola con i miei eredi ho ricevuto in colleganza da te, Sparviera, vedova di Piero Canal della contrada di San Stae, e dai tuoi eredi e successori, cento lire di denari veneziani, e io ci ho messo contro di te [= da parte mia] nella colleganza altre cinquanta lire di denari veneziani. [E attesto] che ora porto con me tutta la sopradetta somma nella navigazione da qui al golfo di Corinto con la nave, della quale ho una quota, della quale è capitano Marco Scandolaro. Devo commerciare e negoziare con la sopradetta colleganza a Stives e da quelle parti, per tutta la bassa Grecia e il Peloponneso, per terra e per mare, come meglio potrò. Dal soprascritto viaggio dovrò ritornare a Venezia con la soprascritta nave e la colleganza [= capitale e guadagno], oppure mandare a Venezia la soprascritta tua [spettanza della] colleganza a te e a tuo nome tramite un uomo fidato secondo la testimonianza di uomini onesti. E allora entro trenta giorni non appena [= a decorrere immediatamente dal momento in cui] io o la soprascritta colleganza saremo giunti a Venezia, dovrò personalmente o tramite un mio rappresentante dare e versare a te o a un tuo rappresentante qui a Rialto tutto ciò che ti spetterà della soprascritta colleganza e del guadagno senza alcuna frode, salvo il capitale. E comunque io abbia acquisito qualcosa con la sopradetta somma [= il capitale iniziale] dovrò versarlo tutto in questa colleganza. E se, che non sia [= speriamo di no], per causa di mare [= a causa di naufragio] o di genti [= a causa di atti di pirateria] tutta la detta somma sarà andata persa e ciò sia stato accertato, null'altro dovrà essere indagato da una parte verso l'altra. Se ne sarà rimasto qualcosa, come [= nella misura in cui] abbiamo conferito, così ripartiremo [il residuo]. E se non avrò osservato le disposizioni che sono scritte di sopra, allora dovrò risarcire nel doppio con i miei eredi a te e ai tuoi eredi tutte le cose tue sopra scritte [= tutto quello che ti spetta secondo quanto sopra è scritto] [rispondendone] con le mie terre e case e ogni cosa che avro a questo mondo. E da quel momento il capitale e il doppio del guadagno producano la sesta parte su cinque all'anno [= 20%].
[...]

Sono qui dettagliatamente descritte le modalità dell'attività mercantile del *procertans*, sia per imporgli un ben preciso obbligo di diligenza nel far fruttare il capitale, sia per delimitare esattamente l'ambito delle sue facoltà.

(*omissis*)

Rapporti mercantili con Paesi esteri

Trattato commerciale, ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Liber Albus*, c. 249 r.-v. (*Ibidem*, pagg. 34-38)

Hoc est exemplum pacti cum Husbecho imperatore Tartarorum quod tractavit et complevit nobilis vir Andreas Geno ambaxator pro comuni Veneciarum, presentatum curie ducali per nobilem virum Iustiniano olim consulem Tane in 1333, mense novembris, quod translactatum fuit de lingua persayca in linguam latinam. In virtute eterni Dei et sua magna pietate miserante. Osbach, verbum nostrum de pertinentia Tutluctenir ad Machmattoia principaliter et maioribus de Tana et ad comercarios et pedaçarios et multis hominibus et universis. Maior populi Venetorum et comune cupientes ut eorum mercatores venientes in Tanam habitarent et domos hedificarent ad faciendum mercationes suas, si de gratia daretur eis terra, mercatores advenientes ut comertium imperiale iuste persolvant, mandaverunt

postulantes. Quorum petitionem exaudivimus et eis in Tanam retro hospitalis ecclesiam usque ad littus Tenis fluvii locum lutosum ut habitantes domos hedificent applicantesque naves suas in Tanam; in quibuscumque civitatibus contingat eos facere mercationes suas, tres de centum comercium imperiale iuste debeant dare; si non facient mercationes, non petatis comercium. Item de lapidibus preciosis, de margaritis, de auro, de argento, de auro filato commertium non accipiatur ab antiquo, nec modo debetis accipere comertium. Item si erunt aliqua que debeant vendi ad pondus, ex parte comerçarii erit unus socius, ex parte consulis similiter unus socius, stantes simul equaliter ponderantes, iustum solvant comercium. Item facientibus ipsis empcionem vel venditionem, dantibus censariis capparum vel accipientibus, inter ipsos datum capparum sit firmum et non disolvatur. Item si cum hominibus istius contrate Veneti habeant verba vel questiones, cum dominis terre consul simul sedentes examinent et diffiniant nec capiant unum pro alio. Item de navi de duabus cabiis er de navi de una cabia secundum priorem consuetudinem debeant dare. Diximus ut venientes et euntes id ipsum teneant. Dedimus baisa et privilegium cum bullis rubeis, in anno simie, octave lune, die quarto exeunte, iuxta fluvium Coban, apud Ripam Rubeam existentes scripsimus. Et ego frater Dominicus Polonus ordinis fratrum Predicatorum rogatus transtuli de verbo ad verbum omnia supradicta de Cumanico in latinum, anno Domini MCCC XXXIII, die VII intrante augusto.

Questo è un esemplare del patto con Uzbeco imperatore dei Tartari, che trattò e concluse il nobiluomo Andrea Zeno ambasciatore per il Comune di Venezia, presentato alla curia ducale a mezzo del nobiluomo Giustinian, già console alla Tana nel 1333, nel mese di novembre, [e] che fu tradotto dalla lingua persiana nella lingua latina.

Per grazia del Dio eterno e misericordioso per la sua immensa pietà Parole nostre, di Ouzbek, riguardo al territorio di T., [rivolte] principalmente a M. e ai maggiorenti di Tana e ai commerciarî [= esattori di imposte indirette sui traffici] e dazieri e a molti uomini di ogni sorte. Il signore [= il doge] e il comune del popolo veneziano hanno mandato a chiedere se in via di grazia si potesse dar loro della terra, desiderando che i loro mercanti vengano alla Tana per abitare e costruire edifici per gestire i loro commerci, venendo qui i mercanti con l'intento di assolvere onestamente al prelievo fiscale da parte dell'impero. E abbiamo esaudito le loro richieste e [abbiamo concesso] loro un luogo paludoso alla Tana dietro la chiesa dell'ospedale fino alla riva del fiume Tene affinché, risiedendovi e ormeggiando le loro navi alla Tana, costruiscano edifici; in qualunque città accada loro di fare commercio, dovranno pagare onestamente una imposta imperiale del tre per cento; se non faranno commercio, non richiedete l'imposta. Inoltre non si riscuoteva imposta sulle pietre preziose, sulle perle, sull'oro, sull'argento, sull'oro filato, e neppure ora dovete riscuotere l'imposta. Inoltre se vi saranno merci che debbano essere vendute a peso, ci sarà un rappresentante da parte degli esattori, e parimenti un rappresentante da parte del console [veneziano], e paghino la giusta imposta facendo le pesate insieme, di presenza e in posizione di parità. Inoltre quando essi [i Veneziani] concluderanno una compera o una vendita, se gli esattori daranno o riceveranno una caparra, la caparra data rimanga ferma e non perda valore. Inoltre se i Veneziani avranno discussioni o questioni con gli abitanti di questa terra, il console e i signori del luogo sedendo insieme le esaminino e definiscano e non prendano uno per un altro [= si evitino così gli errori di persona (?)]. Inoltre [i Veneziani] debbano pagare secondo la previgente consuetudine per le navi a due alberi e per le navi ad un albero. Abbiamo detto, affinché vi si attengano nel venire e nell'andare. Abbiamo dato bassa [= lasciapassare] e privilegio con sigilli rossi, [e] abbiamo scritto nell'anno della scimmia, nell'ottava luna, la sera del quarto giorno, stando presso il fiume Coban, presso la Riva Rossa.

E io frate Domenico Polacco dell'ordine dei Predicatori richiestone ho tradotto parola per parola tutto quanto sopra dal cumanico in latino, nell'anno del Signore 1333, il giorno 7 all'inizio di agosto.

(*omissis*)

Lo Zibaldone da Canal: il libro di appunti di una famiglia di mercanti medievali

(Testo veneziano edito in *Zibaldone da Canal. Manoscritto mercantile del sec. XIV*, a cura di Alfredo Stussi, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, Venezia 1967, pag. 26 = c. 14r)

Fa' me sta raxion: ello fo 3 compagni e si se fesse fare una nave, la qualle nave li costà tuta quanta a far lbr. 9848. L'un nde messe dal so cavadal lbr. 2721. L'alltro nde messe del so cavadal lbr. 5849 e lo terço nde messe del so cavadal lbr. 1278. Questa nave si andà a Constantinopoli e tornà e vadagnà lbr. 2000. Adomandote che nde vien a çiaschun de quello che li tocha per soa parte (...)

Fammi questo calcolo: c'erano tre soci e si fecero costruire una nave, la costruzione della quale nave costò complessivamente libbre 9848. Uno ci mise del suo capitale libbre 2721. Il secondo ci mise del suo capitale libbre 5849 e il terzo mise del suo capitale libbre 1278.

Questa nave andò a Costantinopoli e tornò e guadagnò libbre 2000. Ti domando che ne viene (= quanto spetta) a ciascuno di quello che gli tocca per la sua parte. (...)

Con l'occasione di proporre un problema matematico di calcolo percentuale e di enunciare la regola da applicare per trovarne la soluzione, viene formulata una tipica ipotesi di compagnia (funzionalmente simile all'odierna società in nome collettivo). Si osservi che i soci sembrano essere titolari di patrimoni separati e distinti, e che quindi probabilmente non si tratta di una *fraterna*, forma societaria in cui i fratelli, figli ed eredi del mercante defunto, continuano collettivamente la gestione dell'impresa.